

ETAMBIENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX
D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE O

REATI TRIBUTARI
(ART 25 QUINQUIESDECIES)

ETAMBIENTE S.P.A.
VIA DI ROCCA TEDALDA, 435 - 50136 – FIRENZE (FI)
PARTITA IVA: 06870020481

INDICE

LE FATTISPECIE DI REATO	3
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO	5
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
PROCEDURE DI CONTROLLO	7

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale ai reati tributari richiamati dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di **ETAmbiente S.p.A.** Individua inoltre le cosiddette Attività "Sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di analisi dei rischi) specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate Attività "Sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di **ETAmbiente S.p.A.** i seguenti reati:

- **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI** (ART. 2 D. LGS 74/2000 – DAL 1 GENNAIO 2026 ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 NOVEMBRE 2024 , N. 173 - TESTO UNICO DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI)

La Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si ha quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, viene indicata in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI** (ART. 3 D. LGS 74/2000 – DAL 1 GENNAIO 2026 ART. 75 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 NOVEMBRE 2024 , N. 173 - TESTO UNICO DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI)

al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si compiono operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI** (ART. 8 D. LGS 74/2000 – DAL 1 GENNAIO 2026 ART. 79 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 NOVEMBRE 2024 , N. 173 - TESTO UNICO DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI)

Al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, viene emessa o rilasciata fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- **OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI** (ART.10 D. LGS 74/2000 – DAL 1 GENNAIO 2026 ART. 81 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 NOVEMBRE 2024 , N. 173 - TESTO UNICO DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI)

Quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, vengono occultati o distrutti in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE** (ART. 11 D. LGS 74/2000 – DAL 1 GENNAIO 2026 ART. 75 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 NOVEMBRE 2024 , N. 173 - TESTO UNICO DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI)

La norma sanziona le condotte finalizzate a sottrarre la società, mediante atti fraudolenti, in tutto o in parte, il pagamento di imposte, interessi, sanzioni.

Il comma 1 riguarda il contribuente che, mediante l'alienazione o il compimento di atti fraudolenti sui propri beni o sui beni altrui, rende inefficace la procedura di riscossione coattiva, sottraendosi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'Iva ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad essi relative di importo complessivo superiore a 50.000 €.

Il comma 2 riguarda il contribuente che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50.000 €

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati tributari sono di seguito riepilogate:

- Processo Amministrativo e Fiscale
- Tenuta e Custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
- Emissione e Registrazione di fatture o note di credito verso Clienti;
- Registrazione fatture di acquisto;
- Acquisto o vendita di cespiti aziendali;
- Cessione o dismissione di asset aziendali
- Stipula di contratti di consulenza;
- Predisposizione del bilancio;
- Gestione dei contenziosi tributari;
- Calcolo delle imposte e preparazione degli adempimenti fiscali;
- Gestione rimborsi spesa ai dipendenti.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e del Codice di Etico adottato dalla Società, nello svolgimento delle Attività Sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto quanto segue:

- selezione dei fornitori secondo criteri predefiniti di trasparenza, qualità ed economicità;
- accertamento, attraverso i mezzi disponibili, della onorabilità e affidabilità dei fornitori/clienti e dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l'acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali);
- utilizzo esclusivo, per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, dei canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- formalizzazione, per tutte le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie, di una causale espressa, con ulteriore documentazione e registrazione in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile.
- Assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- Garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- Garantire un corretto e trasparente processo di gestione delle operazioni straordinarie, compresa la vendita degli asset aziendali;
- Garantire il flusso informativo tra le funzioni aziendali;
- Garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, con particolare riferimento ai processi sensibili/strumentali alla commissione dei reati quali:

- Processo amministrativo/fiscale
- Gestione approvvigionamento e qualifica fornitori
- Commerciale
- Gestione Risorse Umane

Di seguito sono indicati i presidi di controllo operativi, relativi ai processi sensibili/strumentali all'interno dei quali potrebbero potenzialmente essere perpetrati, i reati sopra elencati.

Gestione approvvigionamento e qualifica fornitori

In merito a tali processi è obbligo:

- Verificare l'effettiva e corretta esecuzione della prestazione richiesta, nel rispetto del principio di segregazione di ruoli, prima di autorizzare il pagamento della relativa fattura;
- non accettare beni e/o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un contratto o un ordine adeguatamente autorizzato;
- rispettare il sistema di deleghe e procure adottato che indica i poteri ed i limiti di spesa dei soggetti coinvolti;
- verificare periodicamente l'aggiornamento dell'anagrafica dei fornitori, al fine di controllarne l'effettiva esistenza ed operatività; o svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici ed espletando un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione tra più offerte; o a seconda del servizio richiesto;
- richiedere al fornitore tutta la documentazione o le certificazioni previste dalla legge di riferimento; formalizzare tutti i contratti/accordi con i fornitori, allegando la relativa documentazione; o qualora si faccia uso di soggetti terzi intermediari, verificare con attenzione l'esistenza effettiva, la solidità e l'affidabilità del soggetto;
- monitorare il mantenimento dei requisiti richiesti in capo al fornitore;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).

Gestione Risorse Umane

- identificare i ruoli e le responsabilità per la gestione dei rimborsi spese ai dipendenti nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione / esecuzione / controllo;
- controllare che ogni richiesta di rimborso spese sia accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa e conseguentemente.

Per i processi sopra richiamati, ai fini preventivi, si ribadisce che:

- è assolutamente vietato:
 - contabilizzare e registrare fatture per operazioni inesistenti;

- autorizzare pagamenti a fornitori per operazioni inesistenti o privi dell'evidenza dell'effettuazione del servizio reso;
- autorizzare rimborsi spesa privi della necessaria documentazione giustificativa;
- predisporre o comunque utilizzare documenti palesemente falsi;
- ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto, e deve corrispondere esattamente a quanto indicato nel contratto;
- nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (es. in caso di cessione del credito o pignoramento presso terzi);
- nessun contratto di fornitura può essere stipulato in assenza di un'adeguata attività di selezione o in mancanza della relativa documentazione richiesta dalla legge;
- occorre archiviare tutti i documenti contabili nel rispetto dei principi di correttezza, completezza e attenzione della relativa tenuta.

Oltre a quanto detto, resta fermo l'obbligo del rispetto degli standard di controllo e dei principi enucleati nella Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25).

Processo amministrativo e fiscale

Resta fermo l'obbligo del rispetto degli standard di controllo e dei principi enucleati nella **Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)** e **Parte Speciale E – Reati Societari (art. 25 ter)**

Inoltre, è obbligatorio:

- tenere tracciate tutte le fasi di gestione dei citati processi e archiviare in maniera completa i relativi documenti;
- prevedere un sistema di back up dell'archiviazione dei documenti contabili e fiscali;
- provvedere al regolare adempimento degli obblighi fiscali-tributari cui la società è tenuta (tributi, contributi, Iva etc.);

E' assolutamente vietato:

- occultare o distruggere, in tutto o in parte, documenti contabili, fiscali o di cui è comunque obbligatoria la conservazione;
- omettere o fornire dati ed informazioni inesatte o non complete imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; o violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difforni da quelli richiesti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie.

In merito ad eventuali gestioni di operazioni straordinarie tra le quali cessione e dismissione di asset aziendali, è obbligatorio:

- garantire l'esplicita approvazione, da parte dell'Organo Direttivo, di ogni attività relativa ad operazioni straordinarie, comprese le cessioni e dismissioni di asset aziendali, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni;
- identificare in maniera chiara e precisa i ruoli ed i soggetti competenti alla predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali a supporto delle deliberazioni relative ad operazioni straordinarie;
- identificare in maniera chiara ruoli e responsabilità in merito alla tenuta ed archiviazione degli atti di delibera e dei relativi documenti predisposti;

E' inoltre assolutamente vietato:

- alienare simulatamente beni o asset aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- compiere qualsiasi altro atto fraudolento al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;

Commerciale

Si rimanda ai principi di controllo enucleati nella **Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)** ed inoltre si ribadisce l'obbligo di:

- verificare che gli incassi siano sempre supportati da un contratto o un ordine autorizzato e conseguentemente;
- verificare che l'importo effettivamente incassato corrisponda a quello fatturato e che non vi siano anomalie al riguardo e che siano rispettate le procedure adottate che regolano la gestione della contabilità;
- tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale, eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (es. pignoramento presso terzi);
- ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato. Qualora sia necessario restituire un pagamento o parte di esso indebitamente ricevuto, questo deve essere disposto esclusivamente verso il conto corrente di provenienza, tenendo traccia dei documenti giustificativi;
- tenere l'evidenza scritta di ogni pagamento;
- archiviare tutti i documenti contabili nel rispetto dei principi di correttezza, completezza e attenzione della relativa tenuta.